

**Regolamento**  
**dei**  
**“Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.”**  
**- Warrant B -**

**1. Definizioni**

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento (il “**Regolamento Warrant B**”), ai fini del Regolamento Warrant B i seguenti termini ed espressioni hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione:	l’assemblea della Società svoltasi il 10 giugno 2021.
Assemblea di Investimento:	l’assemblea della Società che deliberi l’approvazione di una Operazione Rilevante.
Azioni:	le azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy 4 prive di indicazione del valore nominale.
Azioni Ordinarie Target:	le azioni ordinarie della società <i>target</i> che saranno assegnate agli Azionisti all’efficacia dell’Operazione Rilevante in conformità a quanto disposto dall’articolo 6.2 lettera (f) dello Statuto.
Azioni Originarie:	le Azioni emesse in sede di Offerta.
Azionisti:	i titolari di Azioni.
Azionisti Originari:	i titolari di Azioni Originarie che le abbiano sottoscritte in sede di Offerta e le abbiano ininterrottamente detenute fino all’Assemblea di Investimento.
Azionisti Successivi:	i titolari di Azioni diversi dagli Azionisti Originari, che siano divenuti soci della Società successivamente alla data dell’Assemblea di Emissione.
Azioni di Compendio:	le massime numero 1.138.500 Azioni al servizio dell’esercizio dei Warrant B.
Azioni Promotori:	le massime numero 10.000 azioni di Industrial Stars of Italy 4, prive di indicazione del valore nominale, prive di diritto di voto

e aventi le altre caratteristiche previste dall'articolo 6.4 dello Statuto della Società.

- Comunicazione di Accelerazione: la comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società ([www.indstars.it](http://www.indstars.it)), dell'avveramento della Prima Condizione di Accelerazione o della Seconda Condizione di Accelerazione, a seconda del caso.
- Comunicazione di Esercizio: la comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società ([www.indstars.it](http://www.indstars.it)), dell'avveramento della Condizione di Esercizio.
- Condizione di Esercizio: l'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
- Data di Ammissione: la data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni e dei Warrant di Industrial Stars of Italy 4 alle negoziazioni sull'AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.
- Delega la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea di Emissione ad aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, per il periodo massimo di durata della Società e, comunque, non superiore a 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- Fondi: l'ammontare dei fondi impiegati dalla Società nell'Operazione Rilevante rispetto al totale dei fondi raccolti dagli Azionisti nel contesto della Quotazione.
- Mercato: un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
- Offerta: l'offerta di sottoscrizione di massime n. 15.000.000 Azioni con abbinati gratuitamente n. 0,2 Warrant ogni n. 1 Azione sottoscritta rivolta a (i) investitori qualificati italiani, così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America); e (ii) altre categorie di investitori, diversi da quelli sub (i), purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

Operazione Rilevante:	le potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento e/o di fusione con l'impresa selezionata.
Periodo Ristretto:	il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di pagamento di dividendi ovvero (ii) la proposta di pagamento di dividendi straordinari sino al giorno (incluso) in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque, sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.
Prezzo di Sottoscrizione Azioni:	Euro 0,10.
Prezzo Strike:	Euro 9,263.
Prezzo Medio Giornaliero:	il prezzo ufficiale giornaliero dell'azione ordinaria della Società, ossia il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato.
Prezzo Medio Mensile:	la media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri nel corso di ciascun mese dell'anno.
Prezzo Soglia:	il prezzo delle Azioni e/o delle Azioni Ordinarie Target pari ad almeno Euro 12,00 ai fini del verificarsi della Condizione di Esercizio.
Prima Condizione di Accelerazione:	il provvedimento di Borsa Italiana che dispone la revoca dalla Quotazione.
Quotazione:	la quotazione delle Azioni e dei Warrant sull'AIM Italia.
Rapporto di Esercizio:	il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un Warrant B.
Seconda Condizione di Accelerazione:	lo scadere del 59° (cinquantanovesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante in assenza del verificarsi della Condizione di Esercizio e/o della Prima Condizione di Accelerazione.

- Società o Industrial Stars of Italy 4: Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 8, R.E.A. TO-1291729, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 12461250016.
- Termine di Decadenza: la prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia della relativa Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo] giorno successivo alla Comunicazione di Esercizio o alla Comunicazione di Accelerazione, a seconda del caso (fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 3.2 e 3.5 del presente Regolamento Warrant B), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta si intenderà il primo giorno di Borsa aperta successivo.
- Warrant: i Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. emessi a seguito della delibera assunta dell'Assemblea di Emissione, denominati "*Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.*" e suddivisi in "Warrant A", "Warrant B" e "Warrant C", attribuiti ai titolari di Azioni dall'Assemblea di Emissione nel rapporto di 0,2 Warrant ogni Azione sottoscritta, nella seguente proporzione: (i) 33% Warrant A; (ii) 33% Warrant B; e (iii) 34% Warrant C. I Warrant conferiscono ai loro titolari il diritto ad ottenere, con le modalità e i termini indicati nei relativi regolamenti, Azioni della Società.
- Warrant A: i Warrant esercitabili, ai termini e con le modalità descritti nel relativo Regolamento Warrant A, per i quali è previsto un Prezzo Soglia di almeno Euro 11,00 ai fini del verificarsi della Condizione di Esercizio.
- Warrant B: i Warrant esercitabili, ai termini e con le modalità descritti nel presente Regolamento Warrant B, per i quali è previsto un Prezzo Soglia di almeno Euro 12,00 ai fini del verificarsi della Condizione di Esercizio.
- Warrant C: i Warrant esercitabili, ai termini e con le modalità descritti nel relativo Regolamento Warrant C, per i quali è previsto un Prezzo Soglia di almeno Euro 13,00 ai fini del verificarsi della Condizione di Esercizio.
- Warrant Promotori: congiuntamente, (i) i "*Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. I Serie*" ("**Warrant Promotori I Serie**"), aventi le caratteristiche descritte nel relativo Regolamento Warrant I Serie e (ii) i "*Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. II Serie*" ("**Warrant Promotori II Serie**"), aventi le caratteristiche descritte nel relativo Regolamento Warrant II Serie.

- Warrant Residui: i Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. residuali rispetto a quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2.2 punti (ii) e (iii) del presente Regolamento Warrant B (*i.e.* i Warrant B da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2.2 punto (iv) del presente Regolamento Warrant B.
- Warrant Target B: i warrant della società *target* aventi le medesime caratteristiche dei Warrant B, risultanti dalla modifica di questi ultimi in funzione dell'ammontare dei Fondi ai sensi dell'articolo 4.3 del presente Regolamento Warrant B.

## 2. Warrant B

2.1 L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di emettere massime numero 1.138.500 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant B.

2.2 I Warrant B sono assegnati come segue:

### in sede di Offerta:

- (i) n. 0,066 Warrant B saranno assegnati gratuitamente ogni n. 1 Azione sottoscritta nell'ambito dell'Offerta;

### Subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante:

- (ii) le sole Azioni Originarie per le quali non siano stati esercitati né il diritto di recesso nei termini di cui all'articolo 8 dello Statuto né il Recesso Convenzionale ai termini di cui all'articolo 10 dello Statuto né l'Opzione di Vendita di cui all'articolo 9 dello Statuto entro il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante, attribuiscono ai titolari – subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante– il diritto a vedersi assegnati gratuitamente ulteriori Warrant B nella misura indicata all'articolo 6.2 lettera (g) numero (1) dello Statuto;
- (iii) le sole Azioni detenute dagli Azionisti Successivi per le quali non siano stati esercitati né il diritto di recesso nei termini di cui all'articolo 8 dello Statuto né l'Opzione di Vendita di cui all'articolo 9 dello Statuto entro il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante attribuiscono ai titolari – subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante– il diritto a vedersi assegnati gratuitamente ulteriori Warrant B nella misura indicata all'articolo 6.2 lettera (h) dello Statuto;
- (iv) le sole Azioni Originarie per le quali non siano stati esercitati né il diritto di recesso nei termini di cui all'articolo 8 dello Statuto né il Recesso Convenzionale ai termini di cui all'articolo 10 dello Statuto né l'Opzione di Vendita di cui all'articolo 9 dello Statuto entro il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante, attribuiscono ai titolari – subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante– il diritto a vedersi assegnati gratuitamente, l'ulteriore numero di Warrant Residui, in misura proporzionale al numero di Azioni Originarie portanti tale diritto detenute il giorno antecedente la data di efficacia dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 6.2 lettera (g) numero (2) dello Statuto.

- 2.3 A scopo di chiarezza, si precisa che (a) i Warrant B di cui al precedente art. 2.2 sub (i) saranno esercitabili ai sensi del successivo articolo 3 in proporzione all'ammontare dei Fondi (ma senza tener conto, a tal fine, della riduzione dei Fondi conseguente a rimborso ai soci che esercitino il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e/o l'Opzione di Vendita ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto e/o il Recesso Convenzionale ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto) e (b) l'assegnazione dei Warrant B di cui al precedente art. 2.2 sub (ii), (iii) e (iv) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo paragrafo 4.
- 2.4 I Warrant B sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
- 2.5 I Warrant B circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

### **3. Esercizio dei Warrant B**

#### *Esercizio dei Warrant B al verificarsi della Condizione di Esercizio*

- 3.1 Nel caso in cui a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Esercizio, i portatori dei Warrant B dovranno richiedere di sottoscrivere, al Prezzo di Sottoscrizione Azioni, le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Esercizio, a pena di decadenza, in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:
- numero Warrant B x 0,23 (*i.e.* 23 Azioni di Compendio ogni 100 Warrant B esercitati)
- 3.2 Nel caso di avveramento della Condizione di Esercizio, la Comunicazione di Esercizio sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
- 3.3 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant B sono depositati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Esercizio ai sensi del paragrafo 3.2. che precede. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant B saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del periodo di esercizio.
- 3.4 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant B. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 3.5 L'esercizio dei Warrant B sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea restano valide ed assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei paragrafi 3.3 e 3.4 che precedono, a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Esercizio, l'esercizio dei Warrant B resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.

- 3.6 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant B: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant B non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant B sarà attribuita ai portatori di Warrant B che non soddisfino le condizioni sopra descritte.
- 3.7 I Warrant B potranno essere esercitati anche anticipatamente qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente a oggetto le Azioni (l'"**Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio**"). In tal caso, al fine di consentire ai titolari dei Warrant B di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio, i Warrant B potranno essere esercitati dai rispettivi titolari, nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio (la "**Comunicazione dell'Offerente**"), secondo il seguente rapporto di esercizio:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

-----

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

La Società provvederà a comunicare l'Offerta Pubblica di Acquisto e/o Scambio senza indugio successivamente alla pubblicazione della Comunicazione dell'Offerente, tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa. Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui al presente articolo 3 e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant B di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e/o di Scambio apportando le medesime Azioni di Compendio. Fermo quanto precede, le disposizioni di cui ai paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 che precedono troveranno applicazione *mutatis mutandis*.

Esercizio dei Warrant B al verificarsi della Prima Condizione di Accelerazione o della Seconda Condizione di Accelerazione

- 3.8 Nel caso in cui si verifichi la Prima Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant B potranno richiedere di sottoscrivere Azioni di Compendio, al Prezzo di Sottoscrizione Azioni, in qualsiasi momento entro e non oltre la prima data tra (i) il 30° giorno di calendario dalla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione e (ii) il Termine di Decadenza, in ragione del seguente Rapporto di Esercizio (numero anche frazionario da arrotondarsi per difetto alla quarta cifra decimale), a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

-----

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

- 3.9 Nel caso in cui si verifichi la Seconda Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant B potranno richiedere di sottoscrivere Azioni di Compendio, al Prezzo di Sottoscrizione Azioni, in qualsiasi momento entro e non oltre il Termine di Decadenza, in ragione del seguente

Rapporto di Esercizio (numero anche frazionario da arrotondarsi alla quarta cifra decimale), a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

-----

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

- 3.10 Nel caso di avveramento della Prima Condizione di Accelerazione o della Seconda Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al verificarsi della Prima Condizione di Accelerazione o della Seconda Condizione di Accelerazione, a seconda del caso, tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa.
- 3.11 Nel caso di avveramento della Prima Condizione di Accelerazione o della Seconda Condizione di Accelerazione, le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant B sono depositati entro il termine del periodo di esercizio dei Warrant B rispettivamente previsto ai paragrafi 3.8 e 3.9 che precedono. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant B saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo periodo di esercizio.
- 3.12 Nel caso di avveramento della Prima Condizione di Accelerazione o della Seconda Condizione di Accelerazione, le disposizioni di cui ai paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 che precedono troveranno applicazione *mutatis mutandis*.

#### **4. Diritti dei portatori dei Warrant B in caso di operazioni sul capitale sociale della Società e di determinate modalità di realizzazione dell'Operazione Rilevante**

4.1 Qualora la Società dia esecuzione:

- (a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione: il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;
  - $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;
- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni: il Rapporto di Esercizio sarà incremento ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita;



- (c) al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento;
- (d) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non sarà modificato il Prezzo Strike;
- (e) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non sarà modificato il Prezzo Strike;
- (f) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base del rapporto di concambio/assegnazione;
- (g) ad aumenti di capitale a pagamento mediante emissione di azioni in esecuzione della Delega, non sarà modificato né il Prezzo di Esercizio, né il Rapporto di Esercizio.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

- 4.2 Qualora si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo 4, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo di Sottoscrizione Azioni saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato.
- 4.3 Qualora la Società dia esecuzione all'Operazione Rilevante mediante un'operazione di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella *target* selezionata, alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante i Warrant B (i) si modificano automaticamente in un numero di Warrant Target B – aventi le medesime caratteristiche dei Warrant B – in proporzione all'ammontare dei Fondi (ma senza tener conto, a tal fine, della riduzione dei Fondi conseguente a rimborso ai soci che esercitino il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e/o l'Opzione di Vendita ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto e/o il Recesso Convenzionale ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto) e, per l'effetto (ii) decadono da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- 4.4 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati (i) sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Società e (ii) potranno essere modificati – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant B - il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili, con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto dei paragrafi 4.1 e 4.2. che precedono e, comunque, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 4.5 Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant B spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant B avrà il diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## 5. Parti Frazionarie

5.1 In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento Warrant B, all'atto dell'esercizio dei Warrant B spettasse un numero non intero di Azioni, il portatore dei Warrant B avrà diritto di sottoscrivere Azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## **6. Termini di decadenza**

6.1 I Warrant B non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **7. Regime Fiscale**

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant B da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

## **8. Ammissione alle negoziazioni**

8.1 Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant B alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.

8.2 Il disposto del paragrafo 3.8 che precede (*i.e.* l'esercizio dei Warrant B al verificarsi della Prima Condizione di Accelerazione) non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.

## **9. Varie**

9.1 Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant B verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società.

9.2 Il possesso dei Warrant B comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento Warrant B.

9.3 Il presente Regolamento Warrant B è disciplinato dalla legge italiana.

9.4 Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant B ed alle disposizioni del presente Regolamento Warrant B sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.